



Ministero della Cultura

PARCO ARCHEOLOGICO DI SEPINO

DETERMINA A CONTRARRE

Oggetto: Affidamento diretto, tramite trattativa diretta MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, così come derogato dall'art. 1, comma 2, lett. a), del D. L. 76/2020 e dall'art. 51 del D. L. 77/2021.

- Attività integrate per l'implementazione del brand culturale del Parco Archeologico di Sepino - Primo Stralcio

• CUP:	: F91C23000380001
• CIG:	: ZD439FD1C5
• Soggetto attuatore	: Parco Archeologico di Sepino

• Importo a base d'asta	: € 35.192,30
• Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	: € 0,00
• <i>Totale importo base di gara:</i>	: € 35.192,30
• IVA al 22%	: € 7.742,31
• <i>Importo complessivo</i>	: € 42.934,61

IL DIRETTORE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI SEPINO

Premesso:

- che con determina n. 27 del 30 dicembre 2022, il direttore del PARS, ha inteso:

1) costituire un gruppo di lavoro interno, per la definizione progettuale dei servizi da affidare per l'implementazione del brand culturale del Parco Archeologico di Sepino, così individuato:

a) dott. Laurenzana Michele, funzionario PARS capogruppo;

b) ing. Damiano Santillo, funzionario PARS,

c) arch. Lorenzo Ramacciato, collaboratore ALES - supporto specialistico alla progettazione;

d) dott.ssa Isabella Muccilli, collaboratore ALES - supporto specialistico alla progettazione.

2) nominare il dott. Enrico Rinaldi quale Responsabile Unico del Procedimento;

3) nominare il dott. Laurenzana Michele quale Direttore per l'Esecuzione del Contratto;

- che il gruppo di lavoro suddetto ha predisposto un primo stralcio progettuale, inoltrato al Parco Archeologico in data 16.02.2023, denominato "ATTIVITÀ INTEGRATE PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL BRAND CULTURALE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI SEPINO - PRIMO STRALCIO" ed incentrato sulle attività di:

- progettazione, realizzazione, implementazione e successiva manutenzione del sito web del PARS;

- ideazione, progettazione e realizzazione dell'immagine coordinata del PARS (brand e visual identity).

Richiamati i seguenti atti:

- l'Atto di validazione ai sensi dell'art. 26, comma 8, del d.lgs. 50/2016 del progetto di servizi denominato "ATTIVITÀ INTEGRATE PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL BRAND CULTURALE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI SEPINO - PRIMO STRALCIO", riportante gli esiti della Verifica di cui all'art.26, comma 1, del d.lgs. 50/2016, ovvero la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente;

- la Determina n. 13 del 17.02.2023 di approvazione da parte del Direttore del PARS del progetto denominato "ATTIVITÀ INTEGRATE PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL BRAND CULTURALE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI SEPINO - PRIMO STRALCIO";





Ministero della Cultura

PARCO ARCHEOLOGICO DI SEPINO

Constatato che il progetto denominato “*ATTIVITÀ INTEGRATE PER L’IMPLEMENTAZIONE DEL BRAND CULTURALE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI SEPINO - PRIMO STRALCIO*” è composto dai seguenti elaborati:

ALT_01 - RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA

ALT_02 - D.U.V.R.I.

ALT_03 - STIMA DEI COSTI (Elenco prezzi unitari, Analisi nuovi prezzi e Computo metrico estimativo)

ALT_04 - QUADRO ECONOMICO

ALT_05 - CRONOPROGRAMMA

ALT_06 - CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Visto, in particolare, in base al quadro economico di progetto, che l’importo a base di gara per l’acquisizione dei servizi è pari ad € 35.192,30 oltre ad IVA al 22% pari ad € 7.742,31, per un importo complessivo di € 42.934,61;

Evidenziato che la disponibilità di un sito internet specifico, coerente con l’immagine coordinata del Parco appositamente analizzata e definita, rappresenta uno strumento fondamentale sia per il raggiungimento degli obiettivi di carattere generale del Parco in termini di comunicazione e di marketing che per garantire l’idonea pubblicità e trasparenza a tutti i processi amministrativi dell’Ente;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere senza indugio alla celere realizzazione dell’iniziativa così come da documentazione progettuale validata, espletando i necessari adempimenti procedurali ed assumendo, tra l’altro, ogni necessaria determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visti:

- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50: “*Codice dei contratti pubblici*” e s.m.i.;
- per le parti non abrogate, il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “*Codice dei beni culturali e del paesaggio*” e s.m.i.;
- il Decreto 22 agosto 2017, n. 154: “*Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*”;
- il Decreto del MIT del 7 marzo 2018, n. 49: “*Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»*”;
- le Linee Guida n. 1 approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 14/09/2016 ad oggetto: “*Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria*” e aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- le Linee Guida n. 1 approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 14/09/2016 ad oggetto: “*Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria*” e aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;

Visto l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, relativo ai contratti sottosoglia, che prevede espressamente al comma 2, lettera a), quanto segue: “*2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;*”

Richiamata la Legge 29 luglio 2021, n. 108: “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,*





Ministero della Cultura

PARCO ARCHEOLOGICO DI SEPINO

recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, di proroga sino al 30 giugno 2023 della possibilità di procedere ad affidamenti diretti per lavori di importo inferiore a € 150.000, ovvero di procedere in deroga all’art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016;

Visto, in particolare, l’art.51 che, in modifica al D. L. 16 luglio 2020, n. 76, dispone:” a) *affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”;*

Evidenziati:

- l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, modificato e implementato dal D. Lgs. n. 56/2017, il quale dispone che: *“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;*

- l’articolo 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che: *“la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;

d) le principali condizioni contrattuali;

Preso atto che non sussistono i rischi di cui al comma 3 bis dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e che, pertanto, non è necessario elaborare un documento unico di valutazione del rischio da interferenze (DUVRI);

Atteso che con l’individuazione dei fornitori dei servizi verranno rispettati i principi di cui all’articolo 30 del D. lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità;

Dato atto che il 18 ottobre 2018 è entrato in vigore l’obbligo per tutte le stazioni appaltanti di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica nell’ambito delle procedure di gara, ai sensi del comma 2° dell’art.40 del D. Lgs. n.50/2016;

Constatato che per lo svolgimento delle procedure di affidamento *“le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni.”* (D. lgs n. 50/2016, art. 36, comma 6);

Richiamato l’art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) che ha innalzato da 1.000 a 5.000 euro l’importo, previsto dall’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al di sopra del quale è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, per gli acquisti di beni e servizi;





Ministero della Cultura

PARCO ARCHEOLOGICO DI SEPINO

Atteso che non ricorrono gli obblighi di possesso della qualificazione di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, comma 2 e comma 3, del d. lgs 50/2016 e ss.mm.ii., trattandosi di importi inferiori alle soglie previste per gli affidamenti diretti dai decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78;

Richiamato l'art. 32, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. ai sensi del quale, nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) e b), la stazione appaltante può anche procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

Constatato:

a) che l'interesse pubblico che si intende prioritariamente soddisfare è relativo agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni;

b) che i servizi che si intendono acquisire sono:

- *progettazione, realizzazione, implementazione e successiva manutenzione del sito web del PARS;*

- *ideazione, progettazione e realizzazione dell'immagine coordinata del PARS (brand e visual identity).*

c) Per l'affidamento si intende seguire la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da ultima l'art.51 della Legge 29 luglio 2021, n. 108, trattandosi di affidamenti per importi stimati inferiori a 139.000 euro.

Nella fattispecie in esame l'affidamento diretto appare imprescindibile in quanto la procedura ivi delineata è in grado di assicurare celerità, speditezza, semplificazione amministrativa e una selezione ottimale dei contraenti rispetto all'interesse pubblico che si intende soddisfare.

Inoltre, in base all'art. 36, c. 9 bis, la stazione appaltante intende aggiudicare il contratto sulla base del criterio del minor prezzo.

In riferimento ai requisiti di ordine generale, gli operatori economici interessati non devono trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 né in altre cause di esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione a gare di appalto o dalla stipula dei contratti con la Pubblica Amministrazione.

d) che le principali caratteristiche contrattuali, nel richiamare l'art. 32, comma 14 e comma 14 bis, si sostanziano nell'oggetto specifico della prestazione;

Rilevato, che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 come modificata dall'art. 7, comma 4, del D.L. n. 187/2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010, al suddetto affidamento è stato attribuito il seguente CIG, acquisito dal sito ANAC: n: **ZD439FD1C5**;

Atteso che in riferimento al sistema di classificazione unico per gli appalti pubblici l'affidamento in oggetto è così identificabile: "CPV 79342000-3 – Servizi di Marketing, Comunicazione, Pubblicità, Ricerche di Mercato";

Considerato che da una ricerca negli elenchi MePa, relativi ai servizi in oggetto è stata individuata la ditta **justMO' - SOCIETÀ COOPERATIVA**, con sede legale in Piazza Gabriele Pepe 42, CAP 86100, Campobasso (CB) - Iscritta al registro imprese REA CB-206236, P.IVA: 01809110701; pec: jusmosocietacooperativa@pec.it;





Ministero della Cultura

PARCO ARCHEOLOGICO DI SEPINO

Rilevato che la ditta per il servizio di che trattasi, possiede senz'altro l'esperienza e le conoscenze adeguate, nonché le indispensabili competenze in relazione alla peculiarità dei luoghi oggetto di intervento;

Ritenuto, inoltre, in funzione del principio di proporzionalità, adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento, di dover coinvolgere micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale;

DETERMINA

1. le premesse sono parte sostanziale e integrante del presente atto e vengono qui interamente richiamate;
2. di procedere all'affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. 50/2016, e s.m.i. tramite Trattativa Diretta (TD) da svolgere sulla piattaforma MEPA con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, del servizio denominato "ATTIVITÀ INTEGRATE PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL BRAND CULTURALE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI SEPINO - PRIMO STRALCIO" con la ditta **justMO' - SOCIETÀ COOPERATIVA**, con sede legale in Piazza Gabriele Pepe 42, CAP 86100, Campobasso (CB) - Iscritta al registro imprese REA CB-206236, P.IVA: 01809110701; pec: jusmosocietacooperativa@pec.it;
3. di fissare i seguenti importi a base di affidamento della Trattativa Diretta MEPA:

• Importo a base d'asta	: € 35.192,30
• Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	: € 0,00
• Totale importo base di gara:	: € 35.192,30
• IVA al 22%	: € 7.742,31
• Importo complessivo	: € 42.934,61

4. che il CIG acquisito sul portale ANAC per il presente affidamento è ZD439FD1C5;
5. di accertare che la spesa presunta di € 35.192,30 oltre ad IVA al 22% pari ad € 7.742,31, per un importo complessivo di € 42.934,61 è prevista nel bilancio di previsione dell'anno 2023 in fase di approvazione;
6. di disporre che venga assicurata la pubblicazione della presente determina sul sito web Istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai fini di assicurare il rispetto degli obblighi di trasparenza amministrativa secondo le vigenti disposizioni;
7. di riservarsi la facoltà di sospendere, revocare e modificare l'atto con provvedimento motivato nonché l'adozione di ogni utile e successivo atto organizzativo, per intervenute esigenze o motivazioni istituzionali e contingenti.

IL DIRETTORE DEL PARS
Dott. Enrico Rinaldi

